



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 417 del 26/09/2022
PROPOSTA N. 1726 del 26/09/2022

OGGETTO: APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

VISTO l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità";

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 24/05/2022, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 24 maggio 2022, con la quale si approvava la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, che includeva anche il servizio di che trattasi;

VISTO il Decreto sindacale n. 19 del 15 dicembre 2020, con il quale il sottoscritto veniva nominato quale responsabile del settore affari generali e vicesegretario vicario, fino al 31 dicembre 2023;

VISTA la determinazione AG n. 251 del 30 maggio 2022, con la quale si provvedeva a:

- contrarre per l'affidamento dei servizi di PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE;
- approvare di tutti i documenti di gara;
- individuare il sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTA la propria precedente determinazione AG n. 324 del 19 luglio 2022, di nomina della commissione giudicatrice;

VISTA la propria precedente determinazione AG n. 333 del 25/07/2022, con la quale venivano ammessi alla gara gli operatori economici che avevano fatto istanza di partecipazione;

VISTI i verbali delle sedute di gara, rimessi dalla commissione giudicatrice, datati 25,26,27 e 28 luglio 2022, 1,2,3,5 e 23 agosto 2022;

VISTA la propria precedente determinazione AG n. 407 del 20 settembre 2022, con la quale, all'esito della valutazione sulla serietà ed affidabilità complessiva dell'offerta individuata come anormalmente bassa, si proponeva la conseguente aggiudicazione in favore di **RTI ECO TEAM SRL CON PULIM 2000 SOC. COOP**, Eco team srl con sede legale in SALERNO, via Tommaso Prudenza, 9 P.IVA 03315530653, TEL. 089301648, mail: info@ecoteam-srl.it; pec: ecoteam-srl@legalmail.it; Pulim 2000 soc. coop con sede legale in via Primo Baratta, 10 Battipaglia P.IVA /c.f. 03523460651, al prezzo di € 533.630,00 per 8.600 ore annue e 43.000 ore in cinque anni;

VISTO l'articolo 32, commi 5, 6 e 7 del codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), dove si rinviene la disciplina dell'aggiudicazione definitiva;

ACCERTATO che per l'aggiudicazione definitiva è sufficiente anche la presa d'atto dei verbali di gara, imponendosi una motivazione analitica solo nelle ipotesi in cui vengano ravvisate ragioni che impediscono l'approdo di tutta la dinamica procedimentale verso la sua fisiologica evoluzione (TAR Campania, Napoli, Sezione I, 29 gennaio 2009, n. 514);

ACCERTATO che l'aggiudicazione definitiva non costituisce un atto meramente confermativo o esecutivo, bensì un provvedimento che, anche quando recepisca integralmente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova valutazione degli interessi pubblici sottostanti, con conseguente necessità di impugnativa autonoma (TAR Puglia, Lecce, sezione III, 28 febbraio 2012, n. 369);

RILEVATO che il soggetto che si assume pregiudicato dall'aggiudicazione definitiva ha l'onere di impugnare tempestivamente, senza che le successive vicende riguardanti l'aggiudicatario (es. verifica del possesso dei requisiti) possano determinare la sopravvenienza di un titolo a ricorrere, con la riapertura dei termini (TAR Lazio, Roma, sezione I, 21 giugno 2011, n. 5510);

PRESO ATTO che il rapporto contrattuale non sorge con l'aggiudicazione definitiva, atto di natura provvedimentale non equivalente ad accettazione dell'offerta, bensì, per la pubblica amministrazione, solo con la stipula del contratto, atto bilaterale vincolante anche per l'ente pubblico (Consiglio di Stato, sezione V, 21 aprile 2010, n. 2254), in quanto unico contenente le dichiarazioni/volontà negoziali dell'ente, tanto che l'annullamento dell'aggiudicazione non determina automaticamente la nullità del contratto per mancanza del consenso: il contratto stipulato resta valido salvo l'eventuale annullamento specifico dello stesso (TAR Lombardia, Milano, sezione I, 21 febbraio 2007, n. 335);

ACCERTATO che dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere motivazionale, in considerazione del legittimo affidamento dell'aggiudicatario (TAR Lazio, Roma, sezione II-ter, 14 settembre 2016, n. 9729 – Consiglio di Stato, sezione III, 29 novembre 2016, n. 5026);

VERIFICATO che sino al momento dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi (Consiglio di Stato, sezione V, 21 dicembre 2017, n. 6002);

INTERPELLATA la commissione giudicatrice in ordine alla valutazione della quantità di fornitura dei prodotti ausiliari e ricevuta la seguente motivazione: *“in applicazione del criterio motivazionale per l'attribuzione del punteggio previsto dal disciplinare di gara, le ditte potevano indicare o il numero dei singoli pezzi di carta igienica, rotoli di carta per asciugamani e detergenti per il lavaggio delle mani oppure il periodo di fornitura: l'indicazione numerica dei prodotti ausiliari offerti, se certamente apprezzabile perché testimonia lo sforzo di calcolare esattamente i consumi, non esclude, almeno teoricamente, che la fornitura possa risultare insufficiente, dato che nessuno può fare previsioni certe. In questo senso, parimenti apprezzabile, è l'offerta di quelle ditte che indicavano la frequenza dell'approvvigionamento, purché adeguata rispetto ai fabbisogni stimabili. Sulla questione (fornitura prodotti ausiliari), comunque, la commissione, nel verbale del 23 agosto, specificava che le valutazioni facevano riferimento alla proporzionalità e adeguatezza di quanto offerto rispetto ai fabbisogni dell'ente, non tanto e non solo quindi meramente al conteggio il singolo rotolo in più o in meno di carta igienica”*.

PRESO ATTO delle altre motivazioni contenute nei verbali, con cui la commissione giudicatrice consentiva allo scrivente di conoscere l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi come di seguito riportato:

- Verbale del 3 agosto = Motivazione riassuntiva su offerte tecniche: *“gran parte dei concorrenti rimetteva un progetto che valorizzava tutti gli aspetti oggetto di valutazione: di qui l'impossibilità di trovare differenze degne di rilievo e utili per differenziare il punteggio. Qualche concorrente indicava tempi di impiego delle risorse umane che alla commissione apparivano insufficienti per assicurare un adeguato livello di pulizia; di qui, il punteggio minore attribuito. Su diversi criteri di valutazione (es. modalità e tempi di sostituzione degli addetti, soluzioni per la gestione delle emergenze, uso prodotti conformi alle etichette ambientali), poi, le similitudini tra i progetti dei concorrenti erano tali che la commissione non poteva rilevare differenze utili per diversificare la valutazione”*.

- Verbale del 23 agosto = *“la Commissione evidenzia che il disciplinare di gara non prevede un maggior punteggio per chi offre più ore: i 15 punti previsti per il sistema organizzativo delle risorse umane e del monte orario vanno assegnati in base alle modalità e tempi di distribuzione, nei diversi locali, delle risorse umane, in relazione alle modalità e tempi di sostituzione degli addetti, nonché in ragione delle soluzioni per la gestione delle emergenze, senza alcun riferimento a parametri quantitativi legati al numero delle ore: si doveva, quindi, procedere ad illustrare come si spalmano, tra i diversi locali, le 8.600 ore annue previste nel disciplinare di gara. L’assegnazione di più punti per offerte migliorative sul numero delle ore avrebbe comportato l’introduzione di un criterio ex post non predeterminato e quindi non conosciuto dagli altri concorrenti, in violazione del principio della parità di trattamento. Per quanto concerne poi le migliorie sui prodotti ausiliari, le valutazioni facevano riferimento alla proporzionalità e adeguatezza di quanto offerto rispetto ai fabbisogni dell’ente, non tanto e non solo quindi meramente al conteggio il singolo rotolo in più o in meno di carta igienica. Idem per quanto concerne, macchine ed attrezzature, formazione e controllo, dove i criteri dominanti delle valutazioni erano proprio l’adeguatezza e la rispondenza alle esigenze della stazione appaltante”.*

RICORDATO che quanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica: ove invece il giudizio della commissione non sia delimitato nell’ambito di un minimo e un massimo, occorre la motivazione discorsiva del giudizio, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte tecniche (Consiglio di Stato, sezione V, 2 febbraio 2018, n. 675 – Consiglio di Stato, sezione V, 20 settembre 2016, n. 3911 – Consiglio di Stato, sezione IV, 20 aprile 2016, n. 1556);

DATO ATTO che, nella fattispecie, il disciplinare di gara (pagine 26,27,28 e 29) prevedeva criteri di valutazione e sub criteri definiti nell’ambito di un minimo e un massimo, assicurando così la sufficienza dell’attribuzione del punteggio in forma numerica, da parte della commissione (come ribadito dalla giurisprudenza citata nel capoverso precedente);

EVIDENZIATO inoltre che, nonostante la sufficienza dell’attribuzione del punteggio in forma numerica in seguito alla previsione, nel disciplinare di gara, di criteri e sub criteri di valutazione, nonché di punteggi e sub punteggi, la commissione assicurava anche una motivazione complessiva di carattere discorsivo, per rendere ancora più chiaro l’iter logico seguito nella valutazione e nell’assegnazione dei punteggi;

RICORDATO che la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione dell’attribuzione, in capo alla commissione di un potere di discrezionalità tecnica, sindacabile nel merito solo in caso di manifesta erroneità, illogicità e sviamento o errori di fatto (TAR Lazio, Roma, sezione II, quater, 2/2/2011, n. 987 – TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 25.02.2011, n. 1210 – Consiglio di Stato, sentenza 8 marzo 2011, n. 1464) e senza la possibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione di gara, (Consiglio di Stato, sezione III, 19 gennaio 2012, n. 249; Consiglio di Stato, sezione V, 23 gennaio 2012, n. 262 - TAR Campania, Napoli, Sezione prima, sentenza 10 febbraio 2022, n. 901).

SOTTOLINEATO che, in caso di gara con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito, ove non inficiata da macroscopici errori di fatto o manifesta irragionevolezza (TAR Puglia, Lecce, sezione II, 4 aprile 2018, n. 549), ciò anche in relazione alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante e all’efficienza delle soluzioni migliorative proposte (TAR Toscana, sezione II, 5 giugno 2018, n. 797 – Consiglio di Stato, sezione V, 14 maggio 2018, n. 2853);

VISTO il **parere di precontenzioso ANAC PREC-DIR 37/19/S – fascicolo 3191/2019 del 23 settembre 2019 numero 0074040, SG-UPEAG ufficio precontenzioso e pareri** (relativamente ad una gara proprio su servizi di pulizia dei locali in uso alle Commissioni Tributarie della Sicilia), in base al quale:

- *“il voto numerico è del tutto sufficiente a rappresentare il giudizio espresso dalla commissione di valutazione e a consentire di ricostruire l’iter logico seguito quando il punteggio è, a priori, graduato secondo un riferimento a fasce prestabilite (come nel caso di specie), paramtrate al diverso grado del valore dei requisiti. In tal caso, infatti, l’applicazione dei criteri predeterminati non lascia alcun margine di discrezionalità sugli intervalli di graduazione, essendosi la stessa consumata in sede, appunto, di predeterminazione dei criteri (TAR Sicilia, sezione IV, 6 dicembre 2013, n. 2924 – delibera ANAC 687 del 18 luglio 2018)”;*

- *ben può la commissione assegnare il medesimo punteggio per gli elementi di carattere discrezionale (nella fattispecie il massimo per l’offerta tecnica), considerato che la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, ovvero fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in applicazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 marzo 2018, n. 2013 – TAR Puglia, Sezione I, 19 ottobre 2017, n. 1065 – TAR Veneto, Sezione I, 7 giugno 2018, n. 613 – delibera ANAC n. 491 del 29 maggio 2019 e n. 193 del 1° marzo 2018);*

RITENUTE non sussistenti le manifeste erroneità, illogicità, irragionevolezza, in grado di consentire un sindacato di merito contro la discrezionalità tecnica della commissione;

ACCERTATO altresì che, in materia di illeciti professionali, la sanzione espulsiva consegue solo in seguito ad una valutazione di **gravità** tale da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’impresa (art. 80, comma 5, lettera c, del codice dei contratti);

VERIFICATO che spetta alla stazione appaltante, **nell’esercizio di ampia discrezionalità**, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell’operatore economico (Consiglio di Stato, sezione V, 29 ottobre 2020, n. 6615 – Consiglio di Stato, sezione V, 26 giugno 2020, n. 4100 – Consiglio di Stato, sezione IV, 16 febbraio 2021, n. 1443), anche in particolare rispetto al requisito della gravità (Consiglio di Stato, sezione III, 2 luglio 2021, n. 5044);

RITENUTA non grave e quindi inidonea a sorreggere un provvedimento di esclusione dalla gara la sanzione pecuniaria di € 500,00 irrogata dall’ANAC nei confronti di ECOTEAM s.r.l.;

RITENUTO non possa rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’impresa la condanna per calunnia ex. art. 368 c.p. comminata nei confronti di singolo consigliere del Consiglio di Amministrazione dell’impresa N.S.I. NIGRA servizi Italia società cooperativa;

RITENUTO quindi che si è regolarmente svolta la gara e, dalla verifica della proposta di aggiudicazione, non si ravvisano vizi di legittimità tali da non consentirne l’approvazione e la consequenziale aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo 32, commi 5, 6 e 7 del codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

VERIFICATA la legittimità della procedura espletata e ritenuta la propria competenza sulla base dell'articolo 107, comma 3, lettera b) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, in base al quale sono attribuiti ai dirigenti le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, a conferma di quanto precedentemente stabilito dal decreto legislativo 15.05. 1997, n. 127, all'articolo 6, comma 2 (nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione V, 26 gennaio 1999, n. 64/ Consiglio di Stato, Sezione V, 6 maggio 2002, n. 2408/Consiglio di Stato, sezione V, 26 settembre 2002, n. 4938);

DETERMINA

1. Approvare i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei servizi di **PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE**, per le motivazioni riportate in premessa, nonché per quelle contenute negli stessi verbali ai quali espressamente si rinvia e, per l'effetto, aggiudicare definitivamente la gara di che trattasi a **RTI ECO TEAM SRL CON PULIM 2000 SOC. COOP**, Eco team srl con sede legale in SALERNO, via Tommaso Prudenza, 9 P.IVA 03315530653, TEL. 089301648, mail: info@ecoteam-srl.it; pec: ecoteam-srl@legalmail.it; Pulim 2000 soc. coop con sede legale in via Primo Baratta, 10 Battipaglia P.IVA /c.f. 03523460651, al prezzo di € 533.630,00 per 8.600 ore annue e 43.000 ore in cinque anni.
2. Trasmettere la presente determinazione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara, per legale conoscenza, per il tramite di piattaforma telematica di gara.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1726 del 26/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 26/09/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1726 del 26/09/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA il 26/09/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1993

Il 26/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1371 del 26/09/2022 con oggetto: **APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 26/09/2022.